

Protocollo U1.2020.0035000 del 22/12/2020

Alla C/A

UFFICI DEI PIANI DI ZONA

AI DIRETTORI SOCIOSANITARI ATS

**Oggetto : Prime indicazioni in ordine alla applicazione dei requisiti di esercizio di cui all'allegato a) della DGR 2929 del 9 marzo 2020**

Con l'approvazione della DGR 2929/20 Regione Lombardia ha inteso aggiornare i requisiti di esercizio degli Asili Nido stabiliti con precedente DGR 11 febbraio 2005, n. 20588.

Rimangono i confermati i requisiti di esercizio dei micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia stabiliti con la medesima DGR 20588/2005.

Parimenti, per quanto riguarda gli asili nido, è da ritenersi superata l'indicazione contenuta nel Decreto n. 1254/10 dove si specifica che, per gli Asili Nido pubblici, i requisiti d'esercizio coincidono con i requisiti di accreditamento.

Si conferma altresì la vigenza della DGR n. 20943/05 con la quale sono stati definiti i criteri in base ai quali gli enti locali definiscono i requisiti per accreditare sul proprio territorio le unità di offerta sociale.

Alcuni aspetti relativi all'applicazione delle indicazioni contenute nella DGR 2929/2020 sono stati, nei mesi successivi all'approvazione della delibera, oggetto di interlocuzione con i servizi preposti alle attività di vigilanza sulle unità di offerta sociale, gli Enti Locali e i gestori dei servizi,

Di seguito vengono fornite ai soggetti interessati i relativi chiarimenti e le prime

**Referente per l'istruttoria della pratica:**

**MARCO COEREZZA** Tel. 02/6765.2499

indicazioni volte a favorire una univoca e omogenea applicazione dei requisiti di esercizio per gli Asili Nido secondo quanto previsto dalla DGR 2929/2020.

## **CARTA DEI SERVIZI**

La Carta dei Servizi è un documento di programmazione previsto dal DPCM del 27/01/1994 attraverso cui il Gestore ottempera all'obbligo, in capo a tutti i soggetti erogatori pubblici e privati, di definire e di adottare "standard specifici di qualità e quantità dei servizi".

La Carta dei Servizi pertanto è il documento con il quale ogni Ente GESTORE DELL'ASILO NIDO assume una serie di impegni nei confronti delle FAMIGLIE riguardo i servizi offerti, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste e i requisiti esercizio previsti dalla DGR 2929/2020.

Il possesso del requisito RELATIVO ALLA CARTA DEI SERVIZI si considera verificato constatando la presenza del documento, della completezza di quanto in esso dichiarato e della coerenza con quanto osservato in termini di applicazione dei principi annunciati nella Carta.

## **POSSIBILITA' DI FREQUENZA AL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETÀ'**

La DGR 2929/2020 prevede l'accoglienza all'Asilo Nido di bambine e bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo. Pertanto, si possono iscrivere tutti i bambini e le bambine che hanno compiuto i tre mesi e fino al compimento del terzo anno di età.

Se un bambino compie 3 anni nei mesi da settembre a dicembre dell'anno in corso, può essere iscritto all'Asilo Nido e **continuare la frequenza** frequentando fino alla conclusione dell'anno educativo, fatta salva la decisione della famiglia di iscriverlo alla scuola dell'infanzia al compimento del terzo anno.

Nel caso di bambini con disabilità/patologie, fatto salvo quanto già sopra previsto, la permanenza oltre il terzo anno di età, per un ulteriore anno educativo, condivisa tra famiglia e l'ente gestore, deve essere supportata da documentazione medica specialistica che esplicita le motivazioni.

## **VERIFICA DELLA RICETTIVITA'**

Il rispetto della capacità ricettiva deve essere riferito al numero di bambini contemporaneamente presenti in struttura cioè frequentanti nell'istante temporale considerato, indipendentemente dalle fasce orarie di frequenza scelte per l'anno educativo in corso che non possono comunque intendersi inferiori alle 15 ore

**Referente per l'istruttoria della pratica:** MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.2499

settimanali.

La capacità ricettiva dichiarata nelle Comunicazioni Preventive d'Esercizio è da intendersi da un minimo di 11 a un massimo di 60 posti, il numero di bambini presenti può essere incrementato fino ad un massimo del 20% dei posti in esercizio esclusivamente se sono posseduti e garantiti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore e relativi al numero massimo di persone (comprensivo quindi degli operatori) presenti all'interno dell'Unità d'Offerta.

A riguardo si specifica che nel caso di un incremento del numero dei posti il soggetto gestore, dovrà garantire i requisiti relativi allo standard di personale in funzione dei bimbi presenti nonché un'adeguata organizzazione e gestione degli spazi e delle attività.

Il numero massimo di posti da dichiarare come capacità ricettiva (CPE/atti comunali) non può in alcun caso eccedere i 60 posti come da requisito DGR 2929/2020.

Nel caso l'ente gestore intenda incrementare il numero dei bambini presenti dovrà garantire i requisiti di esercizio e di sicurezza, fatto salvo per l'Asilo essere in possesso di Certificazione Prevenzione Incendi (Segnalazione Certificata Inizio Attività Vigili del Fuoco) e di requisiti antincendio regolari e conformi alle prescrizioni dei VVF per la classe di pericolosità coerente con la presenza massima ipotizzata (bambini e operatori).

Dovrà essere predisposto, e adeguato nel caso di strutture esistenti, un Piano di Emergenza ed Evacuazione che preveda modalità organizzative finalizzate ad un potenziamento degli aspetti di gestione del rischio attraverso l'incremento di:

- N° addetti antincendio adeguatamente formati, assicurandone la costante presenza in numero adeguato a copertura totale del tempo di funzionamento quotidiano della struttura;
- N° prove di evacuazioni / anno, (almeno 3 come da decreto Min. Interni 16/7/2014) con registrazione su apposito diario;
- N° sopralluoghi da parte dell'RSPP / anno, con verbalizzazione documentativa come da D.Lgs 81/2008;
- N° riunioni periodiche di prevenzione annuali, organizzandone una o più aggiuntive a quella già obbligatoria ex D.Lgs 81/2008, con verbalizzazione documentativa come da D.Lgs 81/2008.

Nel Piano di Emergenza ed Evacuazione dovrà essere specificato il responsabile della sicurezza (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) e descritte le misure di sicurezza ulteriori, quali ad es. la predisposizione di un maggior numero di percorsi/vie di fuga e l'adozione di particolari attrezzature relative alle manovre rapide in caso di

**Referente per l'istruttoria della pratica:**

**MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.2499**

evacuazione dei locali con particolare evidenza della specificità dei piccoli utenti(carrellini per agevolare l'evacuazione di più bambini per singolo operatore, ecc.).

## **PRESENZA DEGLI OPERATORI DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO**

E' obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. Nel corso dell'apertura del servizio deve essere mantenuto il rapporto operatore socio educativo: bambini (da 1:8 a 1:10) come stabilito dalla DGR 2929/2020 a fronte del numero dei bambini presenti.

La possibilità di garantire la copresenza con personale volontario/ausiliario/stage/tirocinante è data solo per le ore non finalizzate e comunque garantendo il rapporto operatore socioeducativo bambini 1:10.

Come attività "non finalizzate" Sono da intendere le attività, previste nella carta dei servizi non espressamente caratterizzate come attività didattiche/educative/ludico-socializzanti

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riferiscono di seguito alcune casistiche:

Orario finalizzato presenti 9 bambini: 2 operatori socio educativi

Orario finalizzato presenti 7 bambini: 2 operatori socio educativi

Orario non finalizzato presenti 18 bambini: 2 operatori socio educativi a garanzia del requisito organizzativo 1:10 e copresenza.

Orario non finalizzato presenti 9 bambini: 1 operatore socio educativo a garanzia del requisito organizzativo e un operatore a garanzia della copresenza

Gli operatori a garanzia della copresenza sono da intendersi: cuoco, aiuto cuoco, ausiliario, volontario maggiorenne secondo quanto previsto dalla DGR n. 7633/17, personale in stage o tirocinio maggiorenne. Anche i parenti volontari devono soddisfare quanto richiesto dalla DGR n. 7633/17.

## **GIORNATE DI APERTURA**

Per gli asili nido deve essere garantita un'apertura annuale di almeno 205 giornate come previsto dalla DGR 2929/2020.

Se il gestore intende offrire un servizio all'utenza negli spazi dedicati all'asilo nido oltre i

**Referente per l'istruttoria della pratica:**

MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.2499

205 giorni minimi d'apertura, deve continuare a garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido se le attività proseguono con le caratteristiche organizzative dell'Asilo Nido.

Se il gestore, oltre i 205 giorni di attività come asilo nido, intende offrire altri tipi di attività non è tenuto a rispettare i requisiti di Asilo nido.

Nella Carta dei Servizi deve essere esplicitato se il servizio all'utenza negli spazi dedicati all'asilo nido prosegue oltre i 205 giorni come attività di Asilo Nido o se viene proposto un altro tipo di servizio.

Il rispetto degli standard di esercizio nei 205 giorni minimi d'apertura non può essere perseguito attraverso forme di razionalizzazione o accorpamento tra più asili nido.

Se l'Asilo Nido è aperto oltre i 205 giorni "le forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività (es: accorpamento di più asili nido)" devono essere documentate descrivendo tale possibilità nella Carta dei Servizi e dandone informativa alle famiglie, con la garanzia di tutti i requisiti previsti dalla DGR n. 2929/2020.

Per le Unità di offerta gestite da privati deve essere data specifica comunicazione anche agli uffici Comunali preposti.

## **REQUISITI E NORME DI IGIENE ALIMENTARE NELL'ASILO NIDO**

### **Cuoco e personale addetto alla preparazione e/o somministrazione dei pasti**

Per il cuoco, dove previsto, e per l'addetto alla preparazione dei pasti, non è richiesto un particolare titolo di studio, ma il possesso dell'attestato di formazione HACCP, obbligatorio per tutti i professionisti che operano nel settore alimentare e che documenta le necessarie conoscenze e competenze in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

Il cuoco, al pari di tutto il personale in servizio presso l'Asilo Nido, deve avere un rapporto di lavoro contrattualizzato in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Il personale addetto alla preparazione e/o somministrazione dei pasti (cuoco, aiuto cuoco) può anche essere addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti.

Si precisa inoltre che qualunque operatore del settore alimentare (OSA), quindi anche chi effettua la sola somministrazione di alimenti (e non la preparazione), deve garantire l'applicazione dei requisiti in materia di sicurezza alimentare, attraverso l'applicazione del Regolamento CE 853/2004 (art.4 Requisiti generali e specifici in

**Referente per l'istruttoria della pratica:**

**MARCO COEREZZA** Tel. 02/6765.2499

materia d'igiene e art.5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo).

A tal fine si deve prevedere la predisposizione di un manuale di autocontrollo in cui sono descritte le attività con manipolazione di alimenti, valutati i relativi pericoli, analizzati i punti critici di controllo (HACCP) e riportate le indicazioni per prevenire e risolvere i rischi legati alle specifiche fasi.

Con finalità di controllo, è dovuta la notifica sanitaria: *(art.6 Regolamento CE: ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente (.....) secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento - ovvero ogni Asilo Nido, Nido Famiglia e Micronido - posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti)* ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

DAVIDE SIRONI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis c

**Referente per l'istruttoria della pratica:** MARCO COEREZZA Tel. 02/6765.2499